

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PARTENARIATO e del PATROCINIO GRATUITO**

## **Articolo 1 – Oggetto e Finalità**

Il presente Regolamento disciplina la concessione del partenariato, quale attestazione di apprezzamento, di adesione, di eventuale collaborazione, di sostegno non oneroso da parte dell'Ordine a manifestazioni e iniziative significative sul piano delle competenze professionali e per la Formazione Continua.

L'eventuale collaborazione all'evento formativo sarà definita dall'Ordine nelle modalità, tempi e contenuti, d'intesa con il Soggetto richiedente. Il partenariato concesso dall'Ordine è riferito al singolo e specifico evento formativo per il quale è stata presentata la richiesta.

Il presente Regolamento, altresì, disciplina la concessione del patrocinio gratuito, come nel successivo Titolo II.

## **Articolo 2 – Richiedenti**

La richiesta di concessione del partenariato e del patrocinio gratuito può essere presentata da Soggetti singoli e/o associati ed Enti pubblici e/o privati.

## **TITOLO I: PARTENARIATO**

### **Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative**

Saranno prese in considerazione le attività, gli eventi e le manifestazioni valutate pertinenti ai principi etico-deontologici del Servizio Sociale professionale, alle metodologie e strategie professionali, alla promozione dell'immagine professionale e alle Politiche sociali.

### **Articolo 4 – Modalità di presentazione della richiesta**

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente per posta elettronica o altre modalità digitali, mediante apposito modulo disponibile sul sito web dell'Ordine, indirizzata all'attenzione del Presidente del Consiglio dell'Ordine e corredata della documentazione necessaria.

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti secondo le modalità indicate.

La richiesta dovrà pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento/iniziativa e sarà sottoposta, per la sua valutazione, alla Commissione Formazione e, per la deliberazione, al Consiglio dell'Ordine.

La Commissione formazione, potrà acquisire dal richiedente la documentazione che si ritiene opportuna per il completamento dell'istruttoria e per la formazione del proprio parere.

Al termine dell'iter istruttorio, la medesima Commissione dovrà esprimere il parere per iscritto e comunicarlo al Consiglio per la conseguente deliberazione, precisando se ricorra la fattispecie di cui all'art. comma 6 del regolamento per la Formazione Continua.

Della decisione di consiglio se ne dà comunicazione agli interessati, a mezzo posta elettronica, con eventuale indicazioni utili e necessarie all'avvio del partenariato. Nei casi riconducibili all'art. 15 comma 6 del Regolamento Formazione Continua, la Commissione per l'Autorizzazione Formazione Continua è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Il parere favorevole consente al richiedente l'avvio delle collaborazioni previste all'art. 1 del presente Regolamento e l'utilizzo del *logo* dell'Ordine su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo in generale.

### **Articolo 5 – Limitazioni ed eccezioni alla concessione**

E' fatto divieto al richiedente comunicare pubblicamente il partenariato dell'Ordine prima di aver ricevuto la conferma dell'accoglimento della richiesta.

Non possono essere prese in considerazione più di cinque richieste all'anno provenienti dal medesimo richiedente.

### **Articolo 6 — Casi di esclusione**

Sono considerate escluse le istanze pervenute con modalità irregolari e/o incomplete nella documentazione esplicativa, come previsto nel presente Regolamento.

### **Articolo 7 – Revoca del partenariato**

Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni significative all'iniziativa che ha ottenuto la concessione del partenariato, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine, che si riserva, qualora necessario, di riesaminare la richiesta., revocando il partenariato nel caso in cui l'iniziativa risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Ordine con il presente Regolamento.

L'utilizzo non autorizzato o improprio del *logo* dell'Ordine comporta la revoca della concessione del partenariato. Restano salve le responsabilità da valutare in sede civile

## **TITOLO II - GRATUITO PATROCINIO**

### **Articolo 8 – natura del gratuito patrocinio**

Il presente Regolamento disciplina anche il gratuito patrocinio, quale forma di sostegno, valorizzazione e pubblicizzazione di esclusivo carattere morale, che l'Ordine concede ad iniziative di particolare merito e rilievo per la professione.

### **Articolo 9 – modalità della concessione**

Il gratuito patrocinio, che si limita all'utilizzo del *logo* dell'Ordine nei materiali divulgativi dell'iniziativa proposta, è concesso secondo le condizioni, i requisiti, i tempi e i criteri previsti per il partenariato, di cui al precedente Titolo I.

#### **Articolo 10 – eccezioni e deroghe**

In caso di eccezionale urgenza e di particolare rilevanza dell'evento e del soggetto proponente, l'Ufficio di Presidenza potrà concedere il patrocinio in deroga alle disposizioni del presente regolamento, con successiva ratifica nel primo consiglio utile.

#### **Articolo 11 – entrata in vigore**

Il Presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera sul sito del CROAS Puglia.